

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale “MadrEtna – APS ETS”

Già approvato in data 24 Ottobre 2023, modificato dall'Assemblea straordinaria del 10/06/2026



DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE – SCOPO

Art. 1) – È costituita una libera Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35 e ss. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dell'art. 36 e seguenti del codice civile, denominata “MadrEtna – APS ETS”.

Essa è retta e regolata dal presente Statuto, e in quanto non specificamente disposto, dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e dalle vigenti leggi.

Art. 2) – L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3) – L'Associazione ha sede a Nicolosi, presso la sede operativa di Parsifal srl – SP 92 Km 5,5. Essa potrà istituire sedi secondarie in altre parti del territorio regionale ma anche in altre regioni d'Italia o all'estero, riconoscere o affiliare associazioni locali, regolarmente costituite e aventi scopi analoghi, che ne facciano richiesta; potrà inoltre stabilire rapporti di collegamento, coordinamento e collaborazione con altre associazioni italiane, estere o sovranazionali con finalità analoghe.

Art. 4) – Scopo dell'Associazione, che non persegue fini di lucro, è apolitica, apolitica ed aconfessionale, è di:

perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- valorizzare e tutelare i beni ambientali del territorio di Nicolosi collaborando con associazioni, istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali;
- favorire la cultura della prevenzione e della vigilanza contro gli incendi boschivi;
- diffondere la cultura del rispetto delle aree verdi con iniziative e vigilanza contro l'abbandono dei rifiuti;
- organizzare e partecipare a giornate e progetti di riqualificazione delle aree naturali degradate, promuovere il recupero e la fruizione di aree di particolare interesse naturalistico, botanico, faunistico, geologico e paesaggistico;
- promuovere iniziative di carattere didattico, scientifico, culturale, atte a favorire conoscenza, tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e boschivo in tutte le sue componenti;
- sensibilizzare le istituzioni competenti al fine di recuperare il patrimonio di strade, sentieri, trazzere che consentano una più adeguata fruizione del territorio naturale nicolosita;
- promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;

– effettuare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi della lettera E, art. 5 D.Lgs. 117/2017;

– effettuare ricerche scientifiche di particolare interesse sociale (lettera H, art. 5 D.Lgs. 117/2017);

– organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 D.Lgs. 117/2017).

L'associazione si propone di sensibilizzare la collettività alla salvaguardia ed al rispetto della natura e dell'ambiente adottando anche iniziative che coinvolgono cittadini e studenti.

Gli scopi prefissi si otterranno attraverso iniziative quali, ad esempio:

- l'organizzazione di visite guidate agli ambienti naturali;
- la pubblicazione di testi riguardanti le materie di competenza dell'associazione;
- ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5) – Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4, l'associazione potrà promuovere attività ed organizzare iniziative ricreative, culturali, sociali ed artistiche, utilizzando a tal fine ogni valido strumento utile per il raggiungimento del proprio scopo sociale e quindi:

- raggiungere gli scopi sociali attraverso work-shop, attività editoriali, culturali, educative, ricreative, artigianali, agricole, turistiche, musicali e del tempo libero; di formazione, informazione e di consulenza; gestione di attività didattiche, artistiche, teatrali, di cineforum e arti visive;
- svolgere opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione in generale e delle autorità pubbliche in particolare sul rilievo sociale delle attività svolte;
- stabilire protocolli d'intesa con soggetti pubblici, del terzo settore e privati, nazionali e internazionali per promuovere le attività e i servizi coerenti con le finalità previste nel presente statuto;
- promuovere, organizzare, realizzare e/o gestire incontri e progetti con scolaresche e con gruppi, corsi di formazione e volontariato civile;
- organizzare ed eventualmente gestire laboratori, capannoni, spazi chiusi e/o aperti, per la realizzazione degli scopi sociali sul territorio in cui opera;

– realizzare e divulgare attività editoriali diffondendo, producendo e distribuendo materiale informatico, studi, riviste, pubblicazioni periodiche e non, ricerche, libri, saggi, depliant, locandine, anche tramite l'utilizzo di materiali multimediali;

– promuovere, progettare, coordinare, istituire e gestire attività di formazione quali corsi di aggiornamento teorico/pratici, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, di ogni ordine e grado, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca nei vari settori d'intervento dell'associazione, in proprio, o anche attraverso convenzioni con Enti locali pubblici, parapubblici, morali e privati;

– gestire propri siti internet e/o portali web.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte quelle attività utili a promuovere, finanziare e/o comunque raggiungere gli scopi sociali ed a tal fine essa potrà servirsi e beneficiare di tutti gli aiuti e/o finanziamenti e/o provvidenze di qualsiasi specie e natura previsti dallo Stato Italiano, dalla Comunità Europea o da altri Enti, pubblici e/o privati.

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6) – Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, di orientamento sessuale, di etnia, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o religiose, di condizioni personali e sociali che ne condividano gli scopi.

Possono inoltre fare parte dell'Associazione gli Enti pubblici e privati, aziende, associazioni, circoli, comitati aventi attività e scopi affini ed assimilati a quelli dell'Associazione e che, all'atto dell'ammissione accettino le condizioni contenute nel presente Statuto e ogni altra decisione assunta dagli Organi sociali.

Si diviene membri dell'Associazione, avendo presentato apposita domanda, sottoscritta dall'interessato ed indirizzata al Consiglio Direttivo, solo dopo che tale organo, verificati i presupposti, accogliendo la domanda, abbia proceduto all'iscrizione dell'interessato nel libro soci.

La delibera che respinge la domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante socio, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, può ricorrere all'Assemblea dei soci, che delibera in occasione della sua prima convocazione utile, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

I membri dell'associazione sono liberi di aderire ad altre Associazioni o Fondazioni e sono obbligati al pagamento delle quote di iscrizione e di partecipazione annuale, ad autorizzare espressamente il trattamento e/o l'utilizzo dei dati personali forniti, nonché all'osservanza del presente statuto, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e del "Regolamento" sociale, per la cui approvazione e/o modificazione è competente l'assemblea ordinaria che deliberi con la maggioranza di almeno la metà più uno dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

I soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti due principali categorie:

- Soci Fondatori: le persone fisiche e/o giuridiche che hanno provveduto alla costituzione dell'Associazione e del suo patrimonio iniziale, il cui nome è riportato nell'atto costitutivo;
- Soci Ordinari: le persone fisiche e le persone giuridiche ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda scritta o su proposta del Consiglio direttivo stesso.



Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci fondatori e soci ordinari o altre categorie di soci. Le quote associative annuali dovranno essere versate entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Ogni socio maggiorenne persona fisica iscritto da più di tre mesi ha diritto ad un voto in assemblea ed ha diritto di elettorato attivo e passivo.

Ogni associazione iscritta ha facoltà di partecipare in Assemblea con un massimo di tre membri delegati e ciascuno di essi può esprimere un voto.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso o per decesso e non è a nessun titolo trasferibile. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali o di immagine, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dal giorno della annotazione nel libro dei soci e contro tale provvedimento è ammesso reclamo sul quale deciderà l'assemblea ordinaria dei soci.

In caso di cessazione del rapporto associativo, il socio uscente non avrà diritto a percepire alcunché, neanche limitatamente alle somme da egli effettivamente esborsate.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7) – Organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente del Consiglio Direttivo, il Comitato Tecnico Scientifico e l'Organo di Controllo (ove istituito ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017).

a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI, organo deliberante, è costituita dalla generalità dei soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua vece, dal Vicepresidente, qualora nominato, o in loro assenza da uno qualsiasi dei soci eletto dall'Assemblea.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente dell'Associazione.

È possibile, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro socio avente diritto al voto; ogni delegato non può rappresentare più di due soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle convocazioni ed il diritto di partecipazione dei presenti nonché il controllo del verbale di Assemblea redatto dal Segretario eletto dall'assemblea stessa.

Non hanno diritto a partecipare all'Assemblea i soci non in regola col pagamento delle relative quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo (soci morosi).

L'Assemblea è convocata, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione affissa nella



apposita bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data di convocazione. In aggiunta alla pubblicazione, saranno di volta in volta individuate le eventuali ulteriori modalità di convocazione, quali comunicazioni a mezzo circolari, posta elettronica, raccomandate o pubblicazione sul sito internet dell'associazione.

L'assemblea ordinaria provvede all'approvazione del bilancio annuale dell'Associazione e delibera sui programmi operativi e sugli obiettivi di massima. È altresì compito di tale Assemblea provvedere, almeno ogni tre anni, all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria l'Assemblea viene convocata, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. o apposita lettera raccomandata, inviata con un preavviso di almeno dieci giorni, ad ogni singolo socio avente diritto al voto, per discutere e deliberare sui seguenti oggetti: modificazione dello statuto sociale; scioglimento anticipato dell'Associazione; devoluzione del patrimonio sociale; quant'altro non sia di competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea deve essere altresì convocata, entro un congruo termine, su richiesta motivata avanzata da almeno un decimo (1/10) degli associati, ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. 117/2017.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è legalmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, solo quando siano presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. Le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni riflettenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio dovranno essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Sono fatte salve, comunque, le diverse eventuali maggioranze richieste in via inderogabile dalla normativa presente e futura.

È inoltre ammessa la possibilità che le adunanze dei soci si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario.

b) Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo, è costituito da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri, tra cui il Presidente dell'associazione, eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita.

L'assenza non giustificata dalle riunioni del Consiglio Direttivo per tre sedute consecutive è causa di decadenza dalla carica.

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione e l'amministrazione dell'associazione, della quale risponde il Presidente.

Inoltre il Consiglio Direttivo provvede:

- a fissare le direttive per l'attuazione degli scopi statutari, a stabilire le modalità operative dell'associazione e le relative responsabilità di esecuzione nonché a controllare l'esecuzione stessa;
- a deliberare sugli interventi patrimoniali;
- a deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- a stabilire le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- a nominare e revocare dirigenti, funzionari ed impiegati ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
- a determinare la quota annuale dovuta dai singoli associati aderenti;
- ad eleggere il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente tra i suoi membri, ove a ciò non abbia provveduto l'assemblea;
- a nominare eventuali consiglieri delegati, determinandone i poteri;
- ad adottare tutte le iniziative volte a realizzare gli scopi associativi;
- a tenere la contabilità sociale, separata con riguardo alle attività commerciali;
- a tenere ed aggiornare tutti i libri sociali richiesti dalle vigenti leggi;
- a redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale da presentare all'assemblea dei soci, conservandone la documentazione di supporto;
- a formulare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli associati;
- a nominare gli associati onorari;
- all'organizzazione degli uffici ed a promuovere tutte le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi sociali;
- a tutte le altre incombenze ad esso affidate dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio, convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne abbiano fatto richiesta almeno due terzi dei suoi componenti, decide sempre a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di cooptazione del sostituto di un componente decaduto, dimissionario o deceduto, decide con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, fermo restando che tale cooptazione dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci alla prima adunanza utile.

Se venisse a mancare più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso si intenderà interamente decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro sessanta giorni alla convocazione dell'assemblea generale dei soci per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

c) Il Presidente del Consiglio Direttivo, assistito dal Consiglio, cura l'osservanza delle norme statutarie e vigila sull'adempimento e l'esecuzione delle deliberazioni di massima dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché sul corretto perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.



Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, a lui spetta la firma sociale. In caso di sua assenza o di suo impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, qualora nominato.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede l'Assemblea dei soci, propone le materie da trattare nelle sedute del Consiglio Direttivo, stipula i contratti, sovrintende all'Ufficio di Presidenza ed ha facoltà di delegare le proprie funzioni al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio Direttivo per specifiche materie e per compiti determinati.

d) Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo con un numero massimo di 15 membri ed è un organo consultivo del Consiglio Direttivo, in carica per massimo 3 anni, rinnovabili.

Ha la funzione di suggerire al Consiglio Direttivo linee guida, documenti programmatici e atti caratterizzanti dell'Associazione, e di supportare l'attività dell'associazione sulla base delle competenze scientifiche dei componenti. Ha altresì il compito di promuovere ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'associazione. Supporta il Consiglio Direttivo nella valutazione della congruità tecnico-scientifica delle attività svolte dall'associazione. Ogni atto del Comitato Tecnico Scientifico deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Possono fare parte del Comitato Tecnico Scientifico tutti i soci dell'Associazione nonché soggetti esterni all'associazione purché abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici e di comprovata professionalità con particolare riferimento a tutte le attività svolte dall'associazione.

PATRIMONIO

Art. 8) – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: quote e contributi degli associati; eventuali utili o avanzi di gestione; eventuali riserve; liberi contributi degli associati e dei terzi; beni mobili ed immobili dell'associazione; sottoscrizioni e sovvenzioni di privati e/o enti pubblici; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, degli Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche e private; contributi degli organismi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione, compresi tutti i proventi e le entrate, è destinato esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione andrà reinvestito a favore di attività istituzionali.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale o l'attivo patrimoniale che residua dalla liquidazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs.

117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017.

Art. 9) – L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10-bis) – BILANCIO E RENDICONTO – L'Associazione redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e dei relativi decreti attuativi. Il bilancio o rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo, approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di legge. L'Associazione, al superamento dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. 117/2017, redige il bilancio di esercizio ai sensi del medesimo articolo.

Art. 10-ter) – ORGANO DI CONTROLLO – L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017 o quando lo ritenga opportuno, nomina un Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Controllo: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017, l'Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

NORME FINALI

Art. 10) – Per tutto ciò che non è espressamente previsto troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge applicabili, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e alle relative disposizioni attuative.

Nicolosi, 10/06/2026

Il Presidente dell'Assemblea
Claudia Riscato

Il Segretario
Giovanni Rosano

Registrato al n. 1072
Sede 3 il 18 GIU. 2026
Riscossi Euro EGENTE
ff
SALVATORE CARMELO LEONARDI (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

